

CAMB/2014/54 del 20 ottobre 2014

**CONSIGLIO D'AMBITO**

Oggetto: **Approvazione dell'Accordo Quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al Servizio Idrico Integrato nei territori delle provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e dello schema di accordo attuativo.**

Il Presidente  
f.to Virginio Merola

parere di regolarità tecnica  
Il Direttore  
f.to Ing. Vito Belladonna

CAMB/2014/54

### CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno 2014 il giorno 20 del mese di ottobre presso la sala riunioni della sede ATERSIR in v.le Aldo Moro n. 64 a Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/2014/6652 del 17 ottobre 2014. Sono presenti i Sigg. ri:

N.		ENTE			P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Giancarlo Castellani	Comune di Fidenza	PR	Assessore	P
3	Stefano Reggianini	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	A
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	A
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
7	Mirko Tutino	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	P
9	Tiziano Tagliani	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P

Il Presidente Merola dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno

**OGGETTO: Approvazione dell'Accordo Quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al Servizio Idrico Integrato nei territori delle provincie di Forlì - Cesena, Ravenna e Rimini e dello schema di accordo attuativo.**

**Premesso che:**

la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente", con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d'Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;

**preso atto che:**

- l'art. 21, commi 13 e 19 del D. L. n. 201/2011, così come convertito dalla L. 214/2011, ha trasferito all'Autorità per l'Energia elettrica e il gas (oggi Autorità per l'Energia elettrica il gas e il sistema idrico nel seguito anche AEEGSI), le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, tra cui l'approvazione del metodo tariffario;
- AEEGSI ha approvato il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013, con deliberazione del 28/12/2012, n. 585, successivamente modificata ed integrata con deliberazioni n. 73/2013 e n. 88/2013;
- AEEGSI ha approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per la determinazione delle tariffe negli anni 2014 e 2015 con deliberazione n. 643/2013; l'Allegato 1, art. 21.2, prevede la possibilità del riconoscimento tariffario di cespiti realizzati dopo il 2011 da parte di soggetti diversi dal Gestore del servizio idrico integrato, previa presentazione di una "motivata istanza" da parte dell'Ente d'Ambito, da valutarsi da parte della stessa Autorità nazionale sulla base di considerazioni di efficacia ed efficienza rispetto al raggiungimento di obiettivi specifici sul territorio;

**considerato che**

- Atersir, Romagna Acque ed HERA, nel periodo 2007-2011, avevano sottoscritto specifiche Convenzioni per la realizzazione e gestione da parte di Hera di opere strumentali al servizio idrico integrato nei territori delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, finanziate da Romagna Acque che ne è proprietaria; le convenzioni prevedevano il riconoscimento, in favore di Romagna Acque, quale soggetto finanziatore - proprietario, di un canone a copertura dei costi del capitale investito; il canone costituiva una componente tariffaria.
- alla luce delle modifiche introdotte in materia tariffaria da AEEGSI, ATERSIR ne ha recepito gli effetti approvando con delibera CAMB/2013/26 del 13 novembre 2013 un Atto modificativo delle convenzioni stipulate tra Romagna Acque – Società delle Fonti SpA, HERA SpA e le Autorità di Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini nel periodo precedente al 2012 ed aventi ad oggetto il finanziamento per la realizzazione di investimenti afferenti il Servizio idrico integrato;

**considerato altresì che**

- Atersir, con propria deliberazione n. 22 del 28.04.2014, ha approvato, ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione AEEGSI n. 643/2013, gli specifici schemi regolatori 2014-2023 per gli ambiti territoriali delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;
- nell'ambito dei suddetti schemi regolatori ATERSIR ha approvato, relativamente al quadriennio 2014-2017, un piano di interventi infrastrutturali per il Servizio Idrico Integrato,
- Romagna Acque ha espressamente manifestato la propria disponibilità a finanziare coerentemente con l'attuale quadro normativo e tariffario, anche parte degli investimenti previsti nei Piani degli interventi 2014-2017 per i territori delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, così come determinati da Atersir nella deliberazione n. 22/2014;
- per effetto degli atti di indirizzo dei Soci, tale disponibilità di Romagna Acque è condizionata all'approvazione da parte di AEEGSI del Piano degli interventi 2014-2017, dei correlati Piani tariffari ed economico finanziari, compreso l'inserimento dei cespiti finanziati e di proprietà di Romagna Acque, ma realizzati e gestiti dal Gestore, nelle componenti tariffarie riconosciute, e quindi della positiva valutazione della "motivata istanza" presentata da Atersir, ai sensi dell'articolo 21.2 dell'Allegato A della deliberazione AEEGSI n.643/2013, in data 22 maggio 2014 e da ultimo in data 31 luglio 2014
- l'Autorità ha approvato, con Deliberazione 7 agosto 2014 n. 433/2014, gli schemi regolatori recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 – 2015, proposti da Atersir e in tale contesto ha accolto la motivata istanza dell'Ente d'Ambito affermando che lo stesso "ha

*fornito evidenza di come tali modalità di finanziamento risultano assolutamente coerenti con le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità rispetto agli obiettivi di piano, dimostrando l'esistenza di un vantaggio economico per l'utenza";* conseguentemente, Romagna Acque, nel rispetto degli indirizzi dei soci precedentemente indicati è autorizzata a sottoscrivere un Accordo per il finanziamento delle opere in oggetto;

**ritenuto** pertanto necessario stipulare tra Atersir, Romagna Acque ed HERA un Accordo Quadro che stabilisca le condizioni, i termini e le modalità connesse alla realizzazione e gestione da parte di Hera di opere funzionali alla gestione del servizio idrico integrato, espressamente previste nel Piano degli Interventi nei territori delle province di Forlì - Cesena, Ravenna e Rimini e finanziate da Romagna Acque che ne sarà proprietaria fin dal momento della loro realizzazione;

**dato atto** che in attuazione del suddetto Accordo Quadro, le Parti procederanno a sottoscrivere specifici Accordi attuativi, distinti per ambito territoriale, nei quali verranno individuate, in coerenza con i Piani degli Investimenti approvati da ATERSIR, le singole opere da realizzarsi con il finanziamento di Romagna Acque e che ogni Accordo attuativo, a seguito della sua sottoscrizione, costituirà parte integrante dell'Accordo Quadro;

**ritenuto** pertanto necessario procedere all'approvazione dello schema di accordo attuativo che sarà oggetto di successiva sottoscrizione delle parti;

**visto** lo Statuto dell'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti approvato con propria deliberazione n. 5/2012;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile;

a voti palesi e favorevoli,

## **DELIBERA**

1. di approvare l'Accordo Quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al Servizio Idrico Integrato nei territori delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, allegato 1 al presente atto e di esso parte integrante, che dovrà essere stipulato tra Romagna Acque – Società delle Fonti SpA, HERA SpA e ATERSIR
2. di approvare conseguentemente lo schema tipo di Accordo attuativo, finalizzato alla definizione delle singole opere da realizzarsi con il finanziamento di Romagna Acque, nonché lo schema tipo di consegna degli interventi, rispettivamente Allegato A e Allegato B dell'Accordo quadro;
3. di dare mandato al Direttore di sottoscrivere l'Accordo Quadro e successivamente gli Accordi attuativi, a cui, in sede di stipula, potranno essere apportati miglioramenti e modifiche a seguito delle verifiche tuttora in corso, senza tuttavia alterarne l'impostazione sostanziale;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti

**ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI FORLÌ- CESENA, RAVENNA E RIMINI**

Addì \_\_\_\_\_ 2014

**Tra le Parti**

**ATERSIR** - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna Via Aldo Moro n. 64 PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it, in persona dell'ing. Vito Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio d'Ambito \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ATERSIR

(nel seguito anche Atersir);

**HERA S.p.A.**, con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA 04245520376, PEC heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefano Venier, nella sua qualità di Amministratore Delegato, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito anche HERA o Gestore);

**ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.**, con sede legale in Forlì, Piazza del Lavoro n. 35, iscritta al Registro Imprese di Forlì al n. 00337870406, CF e P.IVA 00337870406, PEC:

mail@pec.romagnacque.it, in persona del Dott. Tonino Bernabè, nella sua qualità di Presidente, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 109 del 18/07/2013 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/2014, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito Romagna Acque)

(nel seguito congiuntamente le Parti )

**Premesso che:**

a) Hera è ed interviene nel presente Accordo in qualità di Gestore del servizio idrico integrato nei territori delle province di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini in forza delle convenzioni di affidamento sottoscritte con le Autorità/Agenzie di Ambito di Forlì-Cesena, atto sottoscritto in data 01/02/2005 avente scadenza il 31/12/2023, di Ravenna, atto sottoscritto in data 26/04/2005 avente scadenza il 31/12/2023 e di Rimini, atto sottoscritto in data 14/03/2002 avente scadenza il 14/03/2012, quest'ultimo tuttora vigente in regime di prorogatio in virtù di deliberazione Atersir n. 25 del 21/12/2012 ed in relazione al quale sono state avviate le attività propedeutiche alle procedure di nuovo affidamento del servizio;

b) Romagna Acque è una società a totale capitale pubblico interamente detenuto, direttamente ed indirettamente, dagli Enti locali della Romagna; la Società è proprietaria e gestisce i beni strumentali alla produzione e fornitura di acqua all'ingrosso al gestore del Servizio Idrico Integrato; il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso è regolato dalla convenzione sottoscritta in data 30/12/2008 con le Autorità/Agenzie d'Ambito di Forlì-Cesena, Raven-

na e Rimini, avente scadenza il 31/12/2023;

c) la Legge Regionale n. 23 del 23/12/2011 ha costituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato a livello regionale, funzioni già esercitate dalle Autorità di Ambito Territoriali Ottimali; Atersir è, dunque, subentrata nelle convenzioni di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui alla lettera a) delle premesse;

d) l'art. 21, commi 13 e 19 del D. L. n. 201/2011, così come convertito dalla L. 214/2011, ha trasferito all'Autorità per l'Energia elettrica e il gas (oggi Autorità per l'Energia elettrica il gas e il sistema idrico nel seguito anche AEEGSI), le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, tra cui l'approvazione del metodo tariffario;

e) AEEGSI ha approvato il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013, con deliberazione del 28/12/2012, n. 585, successivamente modificata ed integrata con deliberazioni n. 73/2013 e n. 88/2013;

f) AEEGSI ha approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per la determinazione delle tariffe negli anni 2014 e 2015 con deliberazione n. 643/2013; l'Allegato 1, art. 21.2, prevede la possibilità del riconoscimento tariffario di cespiti realizzati dopo il 2011 da parte di soggetti diversi dal Gestore del servizio idrico integrato, previa presentazione di una "motivata istanza" da parte dell'Ente d'Ambito, da valutarsi da parte della stessa Autorità nazionale sulla base di considerazioni di efficacia ed efficienza rispetto al raggiungimento di obiettivi specifici sul territorio;

g) Atersir, Romagna Acque ed HERA, nel periodo 2007-2011, hanno sottoscritto specifiche Convenzioni per la realizzazione e gestione da parte di Hera di opere strumentali al servizio idrico integrato nei territori delle province di Forlì–Cesena, Ravenna e Rimini, finanziate da Romagna Acque che ne è proprietaria; le convenzioni prevedono il riconoscimento, in favore di Romagna Acque, quale soggetto finanziatore-proprietario, di un canone a copertura dei costi del capitale investito; il canone costituisce una componente tariffaria. Alla luce delle modifiche introdotte in materia tariffaria da AEEGSI, le Parti ne hanno recepito gli effetti con specifico atto;

h) Atersir, con propria deliberazione n. 22 del 28.04.2014, ha approvato, ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione AEEGSI n. 643/2013, gli specifici schemi regolatori 2014-2023 per gli ambiti territoriali delle province di Forlì–Cesena, Ravenna e Rimini;

i) Romagna Acque ha espressamente manifestato la propria disponibilità a finanziare, coerentemente con l'attuale quadro normativo e tariffario, parte degli investimenti previsti nei Piani degli interventi 2014-2017 per i territori delle province di Forlì–Cesena, Ravenna e Rimini, così come determinati da Atersir nella deliberazione n. 22/2014; per effetto degli atti di indirizzo dei Soci, tale disponibilità di Romagna Acque è condizionata all'approvazione da parte di AEEGSI del Piano degli interventi 2014-2017, dei correlati Piani tariffari ed economico finanziari, compreso l'inserimento dei cespiti finanziati e di proprietà di Romagna Acque, ma realizzati e gestiti dal Gestore, nelle componenti tariffarie riconosciute, e quindi della positiva valutazione della "motivata istanza" presentata da Atersir, ai sensi dell'articolo 21.2 dell'Allegato A della deliberazione AEEGSI n.643/2013, in data 22 maggio

2014 e da ultimo in data 31 luglio 2014;

l) l’Autorità ha approvato, con Deliberazione 7 agosto 2014 n. 433/2014, gli schemi regolatori recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 – 2015, proposti da Atersir e in tale contesto ha accolto la motivata istanza dell’Ente d’Ambito affermando che lo stesso *“ha fornito evidenza di come tali modalità di finanziamento risultano assolutamente coerenti con le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità rispetto agli obiettivi di piano, dimostrando l’esistenza di un vantaggio economico per l’utenza”*; conseguentemente, Romagna Acque, nel rispetto delle condizioni di cui al punto i) delle premesse, è autorizzata a sottoscrivere il presente Accordo.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

#### **Art. 1 – PREMESSE**

Le premesse sono parti integranti del presente Accordo e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell’assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con l’Accordo medesimo.

#### **Art. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO**

a) Il presente Accordo stabilisce tra Atersir, Romagna Acque ed HERA le condizioni, i termini e le modalità connesse alla realizzazione e gestione da parte di Hera di opere funzionali alla gestione del servizio idrico integrato e finanziate da Romagna Acque che ne sarà proprietaria fin dal momento della loro realizzazione; tali opere devono essere espressamente previste nel Piano degli Interventi nei territori delle province di Forlì - Cesena, Ravenna e Rimini.

b) In attuazione del presente Accordo Quadro, le Parti procederanno a sottoscrivere specifici Accordi Attuativi, distinti per ambito territoriale, sulla

base dello “schema tipo” in allegato A). Ogni Accordo Attuativo, a seguito della sua sottoscrizione, costituisce parte attuativa ed integrante del presente Accordo Quadro. In ogni Accordo Attuativo sono individuate le singole opere da realizzarsi con il finanziamento di Romagna Acque; la somma degli importi delle opere citate in ogni Accordo Attuativo costituisce l’importo massimo dell’impegno di finanziamento di Romagna Acque per lo specifico Accordo Attuativo. Costituiranno allegati di ogni Accordo Attuativo i seguenti documenti:

- l’elenco delle singole opere oggetto di finanziamento da parte di Romagna Acque e per ciascuna l’importo del relativo quadro economico di spesa come previsto nel Piano degli Interventi;
- il cronoprogramma di realizzazione e messa in esercizio di ciascun intervento;
- il quadro economico di ciascun intervento redatto ai sensi dell’art.16 del D.P.R. 207/2010;
- una previsione dei flussi di finanziamento a carico di Romagna Acque distinta per anno;
- una previsione dei canoni annui di spettanza di Romagna Acque a titolo di recupero dei costi del capitale investito, nei termini previsti negli schemi regolatori predisposti da Atersir e approvati da AEEGSI.

Quanto contenuto nell’allegato di ciascun Accordo Attuativo non dà titolo a nessuna delle Parti di emettere fattura o altro documento valido per l’incasso.

c) Atersir si impegna a determinare ed a riconoscere, come componente delle tariffe idriche applicabili ai territori di Forlì-Cesena, Rimini e Raven-

na, i corrispettivi di competenza di Romagna Acque (di seguito anche “canoni”) quale finanziatore e proprietario delle opere al fine di consentire la copertura dei costi del capitale, secondo il principio del *full cost recovery*, nel rispetto delle normative tariffarie come fissate da AEEGSI, tenuto conto delle rinunce espressamente accettate da Romagna Acque come indicate nella deliberazione Atersir n. 22/2014. L’entità dei canoni che Romagna Acque è autorizzata a fatturare ad HERA è periodicamente definita da Atersir, in base ai dati di consuntivo rendicontati da Romagna Acque, secondo gli stessi metodi, tempi e criteri definiti da AEEGSI per il calcolo dei costi di capitale riconosciuti al gestore del servizio idrico integrato e al netto delle rinunce di quote tariffarie espressamente accettate da Romagna Acque. In sede di sottoscrizione dei singoli Accordi Attuativi potranno essere definite quote di rinunce tariffarie diverse da quanto previsto nella deliberazione Atersir n. 22/2014.

### **Art. 3 – DECORRENZA E DURATA**

Il presente Accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e termina in data pari alla scadenza dell’Accordo Attuativo, sottoscritto ai sensi dell’articolo 2, che presenta scadenza più posticipata, al fine di consentire a Romagna Acque il completo recupero dei costi del capitale investito.

Tenuto conto delle scadenze delle Convenzioni di affidamento del servizio idrico integrato al Gestore, di cui al punto a) delle premesse, Atersir si impegna ad inserire sia negli atti di gara per la scelta del nuovo Gestore, sia negli atti convenzionali di regolazione del servizio da sottoscrivere con il soggetto affidatario, l’obbligo di subentro nelle obbligazioni e nei diritti previsti in capo al Gestore, nascenti e derivanti dal presente Accordo Qua-

dro e dai successivi Accordi Attuativi.

#### **Art. 4 – POTERI E FUNZIONI DI ATERSIR**

Atersir, quale Ente d’Ambito, esercita nei confronti di Romagna Acque e di HERA tutti i poteri e le funzioni individuate dalle vigenti norme nazionali e regionali, alle quali integralmente le Parti intendono riportarsi; Atersir si impegna sin d’ora a determinare e riconoscere, nel calcolo della tariffa del servizio idrico integrato nei territori delle province di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini, i canoni di competenza di Romagna Acque per la funzione di finanziatore e proprietario di beni strumentali alla gestione del servizio idrico integrato, in base a quanto previsto dalle deliberazioni di AEEGSI per il calcolo dei costi di capitale del gestore del servizio idrico integrato, al netto delle rinunce espressamente accettate da Romagna Acque.

Al fine di garantire l’espletamento delle funzioni indicate nel presente articolo, ed in specifico, la determinazione dei canoni di spettanza di Romagna Acque per l’attività di soggetto finanziatore ed il recepimento dei relativi effetti nel calcolo della tariffa, Atersir procederà all’acquisizione della seguente documentazione nei modi e nei tempi di volta in volta previsti dall’Autorità per la trasmissione all’Ente d’Ambito da parte del gestore delle rendicontazioni periodiche di competenza:

##### **Documentazione richiesta a Romagna Acque:**

- 1) ultimo bilancio di esercizio approvato;
- 2) dettaglio del libro cespiti aggiornato alla data dell’ultimo bilancio d’esercizio approvato relativo agli investimenti realizzati da HERA e finanziati da Romagna Acque distinto per ciascun territorio delle province di Forlì–Cesena, Ravenna e Rimini;

3) trasmissione delle informazioni relative ai cespiti di cui al precedente punto 2) nelle stesse forme e modi richiesti da AEEGSI per i beni non di proprietà del Gestore e che determinano un canone per il proprietario, canone riconosciuto nella tariffa del servizio idrico integrato (modelli “file proprietario” secondo le deliberazioni AEEGSI emesse);

**Documentazione richiesta ad Hera:**

1) i cronoprogrammi di realizzazione e messa in esercizio di ciascuna opera con il relativo importo come previsto nel Piano degli Interventi;

2) la rendicontazione, nell’ambito della Relazione annuale di rendicontazione tecnico-economica del servizio idrico integrato, delle somme erogate a Romagna Acque a titolo di canone per gli investimenti di cui al presente Accordo;

3) la rendicontazione delle somme spese per la realizzazione delle opere con l’indicazione degli importi fatturati a Romagna Acque.

**ART. 5 COMPITI E RESPONSABILITÀ DI HERA**

Per ciascuno degli interventi previsti negli Accordi Attuativi di cui all’articolo 2, il Gestore del servizio, svolgerà l’attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, acquisirà tutte le autorizzazioni ed i permessi, nonché i necessari diritti patrimoniali sui terreni interessati dalla realizzazione delle opere necessari a garantirne la piena cantierabilità; svolgerà le gare d’appalto necessarie per l’affidamento dei contratti di esecuzione lavori; curerà la direzione lavori ed il collaudo delle opere, tutto come meglio definito e dettagliato nei successivi articoli.

Per tutte le attività sopra indicate, HERA è responsabile della piena applicazione di tutte le normative vigenti in materia con particolare riguardo a quel-

le in tema di sicurezza dei cantieri e luoghi di lavoro, prevenzione antinfortunistica e protezione della salute dei lavoratori, di appalti e di ambiente.

#### **ART. 6 PROGETTAZIONE DELLE OPERE**

Per ciascuno degli interventi previsti negli Accordi Attuativi di cui all'articolo 2, il Gestore del servizio svolgerà la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, secondo le norme di legge vigenti, nel rispetto degli standard tecnici cogenti e di quelli normalmente utilizzati per la progettazione delle reti e degli impianti. La progettazione potrà essere sviluppata con proprio personale abilitato o mediante professionisti esterni iscritti all'Albo, individuati nel rispetto delle norme sugli appalti. Al Gestore verranno riconosciute tutte le spese sostenute a vario titolo comprese ed autorizzate nei quadri economici dei singoli interventi. Le spese tecniche per lo svolgimento delle attività di pianificazione e programmazione, progettazione, direzione dell'esecuzione, verifiche e collaudi, comprendenti sia gli onorari per affidamenti esterni, sia le spese per le medesime attività svolte da personale interno del Gestore, non potranno superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei quadri economici di ogni Accordo Attuativo al netto delle spese tecniche stesse, salvo casi particolari debitamente motivati ed autorizzati. Il Gestore, in ogni caso, si impegna a presidiare il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza con particolare riferimento agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed a tal fine svolgerà le attività di Responsabile dei Lavori e curerà lo svolgimento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Romagna Acque terrà regolare rendicontazione delle spese che verranno so-

stenute per personale interno per le attività di verifica, collaudo tecnico-amministrativo e controllo di propria competenza o per qualsiasi altro titolo.

Le spese rendicontate rimarranno contenute all'interno nei quadri economici di spesa dei singoli interventi nei limiti previsti dal presente articolo.

#### **ART. 7 OTTENIMENTO DELLA CANTIERABILITA' DELLE OPERE**

Il Gestore è responsabile dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni, concessioni, permessi, consensi, nulla osta comunque denominati, da parte di tutti gli Enti interessati (a titolo puramente indicativo e non esaustivo Comuni, ARPA, AUSL, FF.SS., Consorzi di Bonifica, Provincia, soggetti gestori di strade o autostrade, soggetti gestori di sottoservizi, ecc.), necessari alla corretta esecuzione delle opere nel pieno rispetto di tutte le norme, con particolare riguardo a quelle edilizie ed urbanistiche. Le autorizzazioni, concessioni, permessi, consensi, nulla osta comunque denominati dovranno essere intestati a Romagna Acque in qualità di soggetto proprietario delle opere. Romagna Acque si impegna, pertanto, a prestare il proprio consenso e a sottoscrivere le pratiche predisposte e istruite per la presentazione dal Gestore. Il Gestore potrà direttamente presentare le richieste di autorizzazioni, permessi, consensi, nulla osta che non necessitano di sottoscrizione da parte del proprietario dell'opera.

I diritti di proprietà o di servitù sui terreni interessati dalla realizzazione delle opere sorgeranno in via esclusiva in capo a Romagna Acque.

Gli atti di costituzione di diritti di servitù e gli atti di compravendita verranno stipulati da Romagna Acque, quale soggetto proprietario delle opere, mentre gli "accordi bonari" preordinati alla successiva stipula delle servitù,

verranno definiti e concordati direttamente dal Gestore con i proprietari delle aree interessate dai lavori di posa delle nuove opere, nel rispetto degli atti tipo individuati in accordo fra Romagna Acque ed il Gestore.

Prima dell'avvio dei lavori di ogni singolo intervento HERA, si impegna ad inviare a Romagna Acque la dichiarazione di cantierabilità delle opere firmata dal Direttore dei Lavori (come prevista dall'art.106 del D.P.R. n. 207/2010) corredata da copia dei vari permessi, consensi, nulla osta ed autorizzazioni comunque denominate, necessari per la realizzazione delle opere e copia dei diritti intestati a Romagna Acque su tutti i terreni demaniali o disponibili interessati dalla realizzazione delle opere.

#### **ARTICOLO 8 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI**

Ciascuno degli interventi previsti negli Accordi Attuativi di cui all'articolo 2, sarà realizzato da HERA nel rispetto delle vigenti norme di legge.

HERA svolgerà le attività e le funzioni di Responsabile del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento dell'appalto e di esecuzione delle opere.

#### **ARTICOLO 9 - ESECUZIONE DEI LAVORI**

HERA curerà la direzione dei lavori nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010.

HERA, in ogni caso, si impegna a presidiare il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza con particolare riferimento agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed a tal fine svolgerà le attività di Responsabile dei Lavori e curerà lo svolgimento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

HERA, durante l'esecuzione dei lavori, si obbliga, a rispettare e fare rispet-

tare dagli esecutori i Piani Particellari di Esproprio dei singoli interventi, sollevando Romagna Acque da ogni responsabilità verso terzi derivante dal loro mancato rispetto.

#### **ARTICOLO 10 - COLLAUDO DELLE OPERE**

HERA provvederà alla nomina del collaudatore statico per le opere strutturali ed alla nomina del collaudatore tecnico funzionale.

HERA curerà altresì la redazione del certificato di regolare esecuzione dei singoli interventi.

Nei casi in cui, in base alle norme vigenti, non sia possibile la redazione del certificato di regolare esecuzione, Romagna Acque provvederà alla nomina del collaudatore tecnico amministrativo così come previsto dalla vigente normativa sugli appalti pubblici.

Le opere, non appena positivamente collaudate, saranno affidate al Gestore del servizio idrico integrato, mediante la sottoscrizione del verbale di consegna delle opere sulla base dello “schema tipo” in allegato B).

#### **Art. 11 VARIAZIONI AI QUADRI ECONOMICI DI SPESA DEI SINGOLI INTERVENTI**

Qualora, nel corso delle attività di progettazione delle opere, o a seguito dell’effettuazione delle gare d’appalto, o nel corso dell’esecuzione, per alcuno degli interventi previsti in ciascun Accordo Attuativo, si presentino cause che possono determinare una variazione del quadro di spesa si applica quanto di seguito esposto:

a) varianti al quadro di spesa sono ammesse senza necessità di specifica autorizzazione da parte di Atersir o Romagna Acque, qualora le stesse non comportino un aumento del quadro economico di spesa di ciascun interven-

to. HERA dovrà dare informazioni delle eventuali variazioni apportate ai singoli quadri economici di spesa contestualmente alla trasmissione della relazione informativa trimestrale di cui al successivo art. 12;

b) all'interno di ciascun Accordo Attuativo la variazione in diminuzione dell'importo complessivo di un'opera, potrà essere utilizzata per pari entità per variazioni in aumento dell'importo di una o più opere senza necessità di procedere alla sottoscrizione di atto modificativo fra le parti. HERA deve trasmettere a Romagna Acque ed Atersir, comunicazione relativa alla modifica dei valori dei quadri di spesa delle singole opere con evidenza dell'invarianza del totale dell'importo complessivamente finanziato da Romagna Acque; HERA dovrà inoltre dare informazione delle conseguenti variazioni apportate ai singoli quadri di spesa contestualmente alla trasmissione della relazione informativa trimestrale di cui al successivo art. 12;

c) la variazione in aumento del quadro di spesa di un'opera non compensata da variazioni in diminuzione di altre opere, sarà possibile solo a seguito di modifica dell'Accordo Attuativo condizionata alla disponibilità di Romagna Acque di procedere all'erogazione dell'ulteriore finanziamento. Si precisa che nel caso in cui le proposte di variazione degli Accordi Attuativi non dovessero essere autorizzate da Atersir oppure, il Gestore non dovesse comunicare per iscritto ad Atersir e Romagna Acque le suddette variazioni del quadro economico di spesa, Romagna Acque non sarà obbligata alla corresponsione di alcun ulteriore finanziamento rispetto al valore massimo definito nell'Accordo Attuativo e le maggiori spese eventualmente sostenute, rispetto al quadro economico come autorizzato da Atersir, rimarranno esclusivamente a carico del Gestore. Resta inteso, pertanto, che Romagna Acque

non è autorizzata a finanziare interventi di importo superiore a quelli autorizzati e/o non previsti nel Piano d'Ambito.

**Art. 12 CONTROLLO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI**

Le Parti concordano di prestarsi reciproca collaborazione per l'ottimale gestione sul territorio delle attività di propria competenza.

Fino al pieno affidamento dei nuovi beni al Gestore del servizio idrico integrato, mediante la sottoscrizione del verbale di consegna delle opere di cui all'allegato B), HERA si impegna a fornire a Romagna Acque una relazione trimestrale sull'andamento dei lavori al fine di consentire la verifica del rispetto degli adempimenti previsti a carico di HERA e quindi dell'entità delle erogazioni dei finanziamenti da parte di Romagna Acque.

La relazione trimestrale dovrà contenere, per ogni intervento, lo stato di avanzamento dei lavori, gli eventuali aggiornamenti dei cronoprogrammi valorizzati di attuazione e dei relativi flussi di erogazioni dei finanziamenti da parte di Romagna Acque.

**ARTICOLO 13 – MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLE OPERE E RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DA PARTE DI HERA**

Romagna Acque si impegna a reperire le fonti di finanziamento al fine di garantire l'adeguata copertura finanziaria necessaria per la realizzazione delle opere previste nei Piani degli interventi nei territori delle province di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini, oggetto del presente Accordo, entro i limiti di spesa previsti negli accordi attuativi che verranno sottoscritti.

Le spese sostenute da HERA potranno essere finanziate da Romagna Acque

nei limiti delle somme previste nei quadri di spesa dei singoli interventi, come eventualmente variati a seguito della progettazione delle opere, dell'esito delle gare di appalto ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, o a seguito dell'approvazione di varianti in fase esecutiva nei modi e con i limiti indicati all'art. 11.

Il costo degli interventi è da considerarsi comprensivo di tutte le voci che concorrono alla realizzazione delle opere, ricomprese nel quadro economico di progetto (lavori, oneri sicurezza, espropri, servitù, spese notarili, incarichi professionali esterni, spese di personale interno, ecc.).

I lavori dovranno essere rendicontati da HERA con le modalità previste per le opere realizzate dal Gestore, come previsto dalle convenzioni e dai disciplinari tecnici e relativi allegati regolanti l'affidamento del Servizio Idrico Integrato ad HERA.

Premesso che HERA dovrà tenere e conservare una completa rendicontazione di tutte le spese sostenute, corredata dai relativi elementi probatori, al solo fine dell'erogazione delle rate di finanziamento da parte di Romagna Acque vale quanto di seguito indicato.

Il Gestore potrà conseguire il finanziamento relativo agli interventi realizzati nei seguenti termini e modi:

- a) emissione entro il 30 aprile di ciascun esercizio della fattura relativa alle attività effettuate nel 1° trimestre di ciascun esercizio;
- b) emissione entro il 31 luglio di ciascun esercizio della fattura relativa alle attività effettuate nel 2° trimestre di ciascun esercizio;
- c) emissione entro il 30 ottobre di ciascun esercizio della fattura relativa alle attività effettuate nel 3° trimestre di ciascun esercizio;

d) emissione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo a quello di riferimento della fattura relativa alle attività effettuate nel 4° trimestre.

Per ogni singolo intervento le fatture di Hera dovranno essere accompagnate da una rendicontazione "semplificata" indicante i costi complessivi sostenuti alla data di riferimento, distinte per singola voce aggregata del quadro di spesa, in funzione dell'aliquota IVA ad essa applicata ( ad esempio: Lavori, Spese Tecniche esterne ed aziendali, Spese eliografiche, notarili , soggette ad IVA; Spese per servitù e concessioni , non soggette ad IVA) . L'importo complessivo delle fatture emesse ed accompagnate da tale rendicontazione "semplificata" non potrà superare il 90% dell'importo complessivamente stanziato o modificato per ogni singolo intervento.

La fatturazione del restante 10% potrà avvenire solo a seguito della rendicontazione finale con la trasmissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, del relativo conto finale, dei disegni di *as-built*, della certificazione sugli impianti eseguiti, del certificato di conformità edilizia e agibilità delle opere e della documentazione riportante la puntuale rendicontazione di tutte le spese a vario titolo sostenute, ognuna accompagnata dai relativi documenti probatori (a titolo indicativo: copia fatture, copia rendicontazioni costi personale interno sostenuti, ecc.).

Le fatture verranno pagate da Romagna Acque entro 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento fattura accompagnata dalla documentazione tecnica precedentemente descritta. In caso di mancato pagamento della fattura entro il termine stabilito al comma precedente, Romagna Acque sarà tenuta al pagamento degli interessi legali di mora di cui al D.Lgs. 231/2002.

In applicazione della Legge 136/2010, Romagna Acque si impegna ad effet-

tuare i pagamenti di propria competenza nel rispetto delle disposizioni normative, HERA assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari connessi alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare a Romagna Acque, per ciascuna opera di cui all'allegato A) il CUP (codice unico di progetto) e si impegna altresì a inserire, a pena di nullità, nei contratti passivi soggetti alla L. 136/2010 la clausola di cui all'art. 3, comma 9. Quanto stabilito nelle Convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato nei rispettivi Ambiti di riferimento (e relative appendici) e nei Disciplinari Tecnici, nelle parti relative agli obblighi del Gestore per quanto concerne la realizzazione e la rendicontazione tecnica degli interventi, trova applicazione nei confronti di HERA anche per gli interventi finanziati da Romagna Acque, con ciò escludendosi oneri di verifica e controllo in capo a quest'ultima ulteriori rispetto a quanto già espressamente previsto nel presente atto.

Al fine di assicurare a Romagna Acque, come finanziatore, l'equilibrio dei flussi finanziari, su base annua, occorrerà rispettare i flussi programmati limitando ad una alea massima del 10% l'eventuale scostamento in aumento delle somme finanziate nell'arco dell'anno. Qualora lo scostamento dovesse eccedere il suddetto limite l'erogazione di tale differenza sarà regolata nell'anno solare successivo.

#### **ART. 14 ULTERIORI OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL GESTORE**

A seguito del completamento delle opere, del loro collaudo e della sottoscrizione del verbale di consegna di cui all'allegato B (comprensivo di tutta la documentazione richiesta per legge), le stesse opere verranno gestite da

HERA secondo le norme e le condizioni stabilite nelle Convenzioni di cui alla lettera a) delle premesse; in particolare per l'intera durata del presente Accordo, HERA:

a) si impegna a corrispondere i canoni per l'utilizzo dei beni realizzati e gestiti, ma finanziati da Romagna Acque in qualità di proprietario, così come determinati da Atersir quale componente della tariffa del servizio idrico integrato, nel rispetto dei termini e nelle modalità stabiliti dall'Autorità;

b) è responsabile e provvede con oneri interamente a carico del Gestore del SII alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di mantenere i beni in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

c) provvede con urgenza e con oneri interamente a carico del Gestore del SII agli interventi necessari per eliminare eventuali non conformità dei beni a tutte le normative con particolare riguardo a quella in materia ambientale e di sicurezza dei luoghi di lavoro, manlevando e tenendo indenne Romagna Acque da qualsiasi responsabilità al riguardo;

d) adotta tutte le misure previste dalla normativa vigente in tema di prevenzione antinfortunistica e protezione della salute dei lavoratori, con particolare riferimento agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

e) assume la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni arrecati ai beni, a propri dipendenti o a terzi durante il loro utilizzo ed a causa di esso;

f) assume la piena responsabilità per l'osservanza delle normative citate nel comma precedente, nonché per l'applicazione di ogni misura prevista

per la prevenzione di danni di qualunque genere derivanti dall'esercizio delle attività pericolose di cui all'articolo 2050 codice civile;

g) si impegna a garantire la copertura dei rischi, sia in fase di realizzazione delle opere che di gestione delle stesse, per danni di qualunque causa determinati ai beni stessi e a terzi in generale, per tutta la durata dell'Accordo, attraverso idonee polizze assicurative e ne comunica gli estremi a Romagna Acque.

#### **ART. 15 – MODALITÀ DI RECUPERO DEL FINANZIAMENTO**

Al fine del recupero degli oneri di capitale relativi al finanziamento delle opere, Romagna Acque ha diritto al riconoscimento di un canone sino al totale recupero dei costi del capitale; il canone sarà determinato da Atersire liquidato da HERA nel rispetto di quanto previsto all'art.2, lettera c).

Compatibilmente con i meccanismi tariffari indicati nel citato articolo 2, l'importo annuo di ciascun canone sarà ripartito in quattro rate trimestrali di uguale importo da fatturarsi da parte di Romagna Acque a HERA e da liquidarsi nei seguenti termini:

- emissione delle fatture entro il 30/04, 31/07, 30/10 e 31/01;
- pagamento entro 60 giorni fine mese data ricevimento fattura.

In caso di mancato pagamento della fattura entro il termine stabilito al comma precedente, HERA sarà tenuta al pagamento degli interessi legali di mora di cui al D.Lgs. 231/2002.

Per tutta la durata del presente Accordo, l'ammortamento dei beni finanziati da Romagna Acque sarà effettuato da Romagna Acque, secondo i principi e le metodologie del nuovo metodo tariffario. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 14 lettera b) seguiranno invece il re-

gime di trattamento dei beni del SII in gestione al Gestore, anche per quanto riguarda l'ammortamento dei beni ammortizzabili.

#### **Art. 16 – MODIFICHE ALL'ACCORDO QUADRO**

Ogni modifica del presente Accordo Quadro dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle Parti e nel rispetto delle norme disciplinanti il regime del servizio idrico integrato.

In caso di modifica del quadro normativo e tariffario di riferimento, tenuto conto di quanto previsto nelle premesse, le Parti convengono fin d'ora di procedere di comune accordo agli adeguamenti necessari.

#### **Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI / CODICE ETICO**

Le Parti danno atto che ciascuna di esse è titolare del trattamento dei dati personali delle altre parti di cui venga in possesso in ragione e conseguenza convenzione del presente Accordo e che tale trattamento è effettuato ai fini e per gli effetti dell'adempimento, per competenza, alla convenzione stessa. I dati personali saranno trattati dalle Parti nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dal "Codice della Privacy". A tal fine le stesse dichiarano di essersi scambiate le reciproche informative ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

Le Parti si danno inoltre atto di avere preso piena conoscenza ed accettato i principi e le norme previste nel Codice Etico e del Modello 231 aziendale di Romagna Acque e di HERA, visibili dai rispettivi siti web aziendali [www.romagnacque.it](http://www.romagnacque.it) e [www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it).

#### **Art. 18 – RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nelle Convenzioni d'ambito per il servizio idrico in-

tegrato citate in premessa, nonché alle vigenti norme di legge.

**Art. 19 – FORO COMPETENTE**

Per qualunque controversia tra le Parti, il Foro competente esclusivo è quello di Bologna. E' espressamente esclusa qualsiasi competenza arbitrale.

**Art. 20 – SPESE CONTRATTUALI**

Il presente Accordo verrà registrato in solo caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

**Art. 21 – COMUNICAZIONI**

Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa se effettuata presso la sede legale dell'ente, via Pec, via fax, per raccomandata con ricevuta di ritorno.

**Art. 22 – ALLEGATI**

Costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro i seguenti Allegati:

- allegato A: Schema "Accordo Attuativo";
- allegato B: Schema "Verbale di consegna delle opere realizzate".

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

ATERSIR \_\_\_\_\_

ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.p.A. \_\_\_\_\_

HERA S.p.A. \_\_\_\_\_

**ALLEGATO A)**

**N°...° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER  
IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE  
AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO  
DELLA PROVINCIA DI .....**

“ \_\_\_\_\_ ”

Addi \_\_\_\_\_

**Tra le parti**

**ATERSIR** - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna Via Aldo Moro n. 64, c.f.91342750378, PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it nella persona del Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del Consiglio d'Ambito n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di Atersir ;

(di seguito **Atersir**)

**HERA S.p.A.**, con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA 04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefano Venier, nella sua qualità di Amministratore Delegato, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito anche **HERA** o **Gestore**);

**ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.**, con sede le-

gale in Forlì, Piazza del Lavoro n. 35, iscritta al Registro Imprese di Forlì al n. 00337870406, CF e P.IVA 00337870406, PEC: mail@pec.romagnacque.it in persona del dott. Tonino Bernabè nella sua qualità di Presidente, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 109 del 18/07/2013 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;

(nel seguito **Romagna Acque**)

(nel seguito congiuntamente le **Parti**)

#### **Premesso che**

a) in data \_\_\_\_\_ è stato sottoscritto, tra Atersir, Romagna Acque e Hera, l'Accordo Quadro per la realizzazione e il finanziamento di opere relative al servizio idrico integrato negli ambiti territoriali di Forlì Cesena – Ravenna e Rimini;

b) ai sensi dell'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro di cui alla lettera precedente, il presente atto costituisce parte attuativa ed integrante dello stesso.

#### **Art.1- Premesse**

Le premesse sono parti integranti del presente atto e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con l'atto medesimo.

#### **Art. 2-Oggetto**

Con il presente atto le Parti danno attuazione a quanto previsto all'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro di cui alla lettera a) delle premesse; in allegato

1) l'elenco delle singole opere oggetto di finanziamento da parte di Roma-

gna Acque e di realizzazione da parte di Hera previste dal presente Accordo Attuativo; si dà atto che le suddette opere sono previste nel Piano degli interventi, documento di programmazione facente parte dello schema regolatorio per le tariffe \_\_\_\_\_ dell'ambito territoriale di \_\_\_\_\_, come predisposto da Atersir con delibera n.22/2014 ed approvato da AEEGSI con deliberazione n.433/2014. Per ogni opera è indicato l'importo del relativo quadro di spesa come previsto nel Piano degli Interventi \_\_\_\_\_.

La somma degli importi delle opere in allegato 1) è pari ad euro \_\_\_\_\_ (.....), tale valore costituisce l'importo massimo dell'impegno di finanziamento di Romagna Acque per le suddette opere, fatto salvo quanto previsto all'art.11 dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro suddetto, costituiscono parte integrante del presente Accordo Attuativo i seguenti allegati:

1. l'elenco delle singole opere oggetto di finanziamento da parte di Romagna Acque e per ciascuna l'importo del relativo quadro economico di spesa come previsto nel Piano degli Interventi \_\_\_\_\_;
2. il cronoprogramma di realizzazione e messa in esercizio di ciascuna opera;
3. il quadro economico di spesa di ciascuna opera redatto ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010;
4. la previsione dei flussi di finanziamento a carico di Romagna Acque distinta per anno.

5. una previsione dei canoni annui di spettanza di Romagna Acque a titolo di recupero dei costi del capitale investito, nei termini previsti negli schemi regolatori predisposti da Atersir e approvati da AEEGSI.

Tutte le disposizioni espresse nell'Accordo Quadro di cui alla lettera a) delle premesse, nessuna esclusa, trovano totale ed integrale applicazione nel presente Accordo Attuativo.

Letto, approvato e sottoscritto.

ATERSIR

\_\_\_\_\_

ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.p.A.

\_\_\_\_\_

HERA S.p.A.

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO B)**

**VERBALE DI CONSEGNA DELL'INTERVENTO/DEGLI INTER-  
VENTI DENOMINATO/I “ \_\_\_\_\_ ”**

Addì \_\_\_\_\_

**Tra le parti**

**HERA S.p.A.**, con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA 04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefano Venier, nella sua qualità di Amministratore Delegato, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito **HERA** o **Gestore**);

**ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.**, con sede legale in Forlì, Piazza del Lavoro n. 35, iscritta al Registro Imprese di Forlì al n. 00337870406, CF e P.IVA 00337870406, PEC: mail@pec.romagnacque.it in persona del dott. Tonino Bernabè nella sua qualità di Presidente, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 109 del 18/07/2013 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;

(nel seguito **Romagna Acque**)

(nel seguito congiuntamente le **Parti**)

**Premesso che**

a) in data \_\_\_\_\_ è stato sottoscritto, tra Atersir, Romagna Acque e Hera, l'Accordo Quadro per il finanziamento di opere relative al servizio idrico integrato negli ambiti territoriali di Forlì Cesena – Ravenna e Rimini ( nel seguito **Accordo** ) ;

b) le Parti hanno deciso di attuare l'intervento/gli interventi denominato/i “ \_\_\_\_\_ ” sottoscrivendo il relativo Accordo Aattuativo in data \_\_\_\_\_ ed approvandone il relativo Progetto e Quadro economico, compresi gli ulteriori allegati previsti;

c) l'intervento è stato realizzato \_\_\_\_\_ (tempi e modi di realizzazione dell'intervento)

d) HERA è il Gestore del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali delle Province di Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini in forza delle convenzioni di affidamento sottoscritte con le Autorità di Ambito di Forlì-Cesena (atto sottoscritto in data 01/02/2005 avente scadenza il 31/12/2023 ), di Rimini (atto sottoscritto in data 14/03/2002 avente scadenza il 14/03/2012, in regime di prorogatio) e di Ravenna ( atto sottoscritto in data 26/04/2005 avente scadenza il 31/12/2023 );

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.**

1. Le premesse sono parti integranti del presente atto e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con l'atto medesimo.

2. Il Gestore con la firma del presente verbale accetta in consegna senza riserve le opere e si impegna ad assumerne la gestione alle condizioni , patti e termini di cui alle Convenzioni di affidamento del SII nei territori delle Province di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini e di cui all'Accordo in premessa.

3. Romagna Acque dichiara di ricevere, con la sottoscrizione del presente Verbale, tutta la documentazione attestante la rendicontazione dell'intervento eseguito e autorizza, pertanto, HERA ad emettere la relativa fattura a saldo prevista all'art. 13.

Letto, approvato e sottoscritto.

Si allega:

- 1) Collaudo delle opere
- 2) Documentazione di rendicontazione

ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.p.A.

\_\_\_\_\_

HERA S.p.A.

\_\_\_\_\_



Approvato e sottoscritto

Il Presidente  
f.to Virginio Merola

Il Direttore  
f.to Ing. Vito Belladonna

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

29 ottobre '14

Il Direttore  
f.to Ing. Vito Belladonna